

387035-1

In esenzione di tasse e bollo (art. 1.7  
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2  
del D. L. 8-5-1947 n. 399)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

11  
34

## Contratto di locazione

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta nove

addì dieci del mese di agosto

in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele DI PIERRI fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popo-  
lari-Brindisi- nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Anna MARCONECCHIO per suo marito PERRINO Salvatore

domiciliato in Brindisi,

i quali \_\_\_\_\_ rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere \_\_\_\_\_ alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all' altro costituito Sig. ra

ANNA MARCOVECCHIO per suo marito PERRINO Salvatore

capace di obbligarsi, l' appartamento n. 11 piano terr. scala B

facente parte del 1° lotto Case Popolari in Brindisi e compo-

sto di Due vani e accessori, di proprietà dell' Istituto Case Popo-

lari-Brindisi-

ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. ra Anna MARCOVECCHIO per suo marito PERRINO Salvatore

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di anni uno

con inizio dal 10.8.49

e termine al 10.8.1950

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suiddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 1.500 (lire millecinque-

cento)

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell' Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell' energia elettrica e quello dell' acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. quanto dovuto raggugliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l' eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata dellâ pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 1.500 — millecinquecento lire  
come da bolletta n. 83 in data 30.8.1947.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.

